

PROVVEDIMENTO N. 12 DEL 8 MARZO 2020

Oggetto: Riscontro sul ricorso del Sig. [REDACTED] avverso il provvedimento disciplinare della Perdita di Qualifica adottato dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI di San Nicandro Garganico

VISTO il Decreto Legislativo 28 Settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione Italiana di Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della Legge 04 Novembre 2010, n. 183;

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132 raccolta n. 2134 del 29 Dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 Gennaio 2016;

VISTO lo Statuto dell'Associazione di Croce Rossa Italiana – rev.4 del 30 Novembre 2019;

VISTO il risultato delle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche associative del Comitato Regionale C.R.I. Puglia, tenutesi in data 19 Aprile 2020;

VISTO il Verbale con cui l'Ufficio Elettorale Regionale CRI Puglia ha proceduto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Elettorale per le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, alla proclamazione degli Eletti;

VISTO il ricorso presentato dal Sig. [REDACTED] Socio del Comitato CRI di San Nicandro Garganico, inoltrato tramite PEC in data 22 febbraio 2021 avverso il provvedimento disciplinare della "Perdita di Qualifica" adottato nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI di appartenenza;

VISTI gli atti del procedimento disciplinare a carico del suddetto Volontario, inoltrati a questo Comitato Regionale dal Comitato CRI di San Nicandro Garganico;

RILEVATO che il Comitato di San Nicandro Garganico, nel deliberare la perdita di qualifica, ha messo il Volontario nelle condizioni di poter fornire tutte le controdeduzioni necessarie nel merito per poter giustificare l'assenza di attività.

Il ricorso al Presidente Regionale, ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento sull'Organizzazione, le attività la formazione e l'ordinamento dei Volontari, può avere ad oggetto esclusivamente la prova del possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 7.3 e nel caso di specie la prova della mancata partecipazione ad almeno sei servizi nel trimestre.

Tale prova non può essere fornita la prima volta in sede di ricorso, ma deve essere fornita al Comitato di appartenenza nel procedimento che ha deliberato la decadenza dello status di socio, in quanto fine del ricorso al Presidente Regionale è quello di ottenere una diversa valutazione degli elementi analizzati dal Consiglio Direttivo del Comitato.

Il volontario ricorrente non ha fornito nel procedimento che ha portato alla decadenza dello status di socio alcun elemento che giustificasse l'omessa prestazione dei servizi, e non può, il Presidente Regionale, valutare elementi diversi rispetto a quelli presenti nel procedimento originario.

DETERMINA:

Di rigettare il ricorso presentato [REDACTED]

DATA

08/03/2021

Il Presidente Regionale CRI Puglia

Dot.ssa Maria Decimo

